Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO 1 – AFFARI CIVILI INTERNI

m_dg.DAG.28/11/2019.0228423.U

Al sig. Presidente della Corte di appello di Salerno
(Vs. rif. prot. n. 5777-U del 29.5.2019)

Oggetto: Quesito in ordine agli adempimenti di cancelleria in ordine alla verifica dell'esattezza e dell'effettivo versamento del contributo unificato.
Rif. prot. DAG n. 110517.E del 29.5.2019

Con la nota indicata in oggetto la S.V. ha inoltrato la relazione redatta dal presidente dell'osservatorio sul processo civile telematico istituito presso codesto ufficio, dalla quale emergerebbero alcune criticità per la cui soluzione si chiede l'intervento di questa Direzione generale. In particolare si chiede di:

1) "*precisare l'esatta estensione della verifica demandata ai funzionari di cancelleria ex art. 15 d.P.R. n. 115/2002, se nel senso di verificare la corrispondenza tra il contributo versato e quello corrispondente allo scaglione relativo al valore dichiarato dal difensore all'atto dell'iscrizione della causa al ruolo, ovvero nel senso di verificare la corrispondenza tra il contributo versato e quello corrispondente allo scaglione relativo al valore effettivo della causa secondo le regole del c.p.c.;*
2) *valutare l'opportunità di promuovere iniziative volte a consentire il pagamento del contributo unificato con ... pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23*".

In ordine alla prima richiesta si evidenzia che, con circolare emanata in data 15 marzo 2006 dal Capo dell'intestato Dipartimento in tema di "*razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica*" (consultabile sul sito del Ministero della giustizia alla voce "strumenti" selezionando "decreti, circolari provvedimenti e note" - anno 2006), al paragrafo 8.1 è stato precisato che "*La modifica dell'art. 15 del T.U., in particolare la soppressione dell'inciso contenuto nell'ultima parte del secondo comma, <<individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa>>, ha, quindi, la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo da versare. Peraltro, al fine di agevolare la quantificazione del valore della causa, si è escluso l'importo degli interessi dal computo del valore della causa (art. 14, comma 2, T.U)*". Le modifiche apportate all'articolo 15 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 dall'articolo 9-*bis* del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, "*hanno apportato un correttivo al sistema di controllo effettuato dalle cancellerie sul pagamento del contributo unificato*", prevedendo che, ove fosse riscontrata una contraddizione tra il *petitum* e la dichiarazione di valore, il funzionario di cancelleria può intervenire richiedendo l'integrazione dovuta.

Tale impostazione non è stata modificata dalle successive note emanate da questa Direzione generale in tema di contributo unificato, nonostante la modifica apportata dall'art. 28, comma

M_DG.Corte d'Appello di SALERNO - Prot. 28/11/2019.0011894.E

1, lettera *b)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 3 dell'articolo 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la quale è stato introdotto il pagamento del contributo unificato anche a carico della parte, diversa da quella che iscrive per prima la causa al ruolo o che deposita il ricorso introduttivo, che modifica la domanda, propone una domanda riconvenzionale, chiede la chiamata in causa del terzo o svolge un intervento autonomo. In tali ipotesi l'importo del contributo unificato è commisurato "*al valore della domanda proposta*", così come espressamente indicato dall'art. 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Con successive note questa Direzione generale, in risposta a specifici quesiti posti da alcuni uffici, ha ritenuto necessario chiarire le modalità operative da seguire per la determinazione del contributo unificato con riferimento: **a)** alla richiesta di condanna "*a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia*"; **b)** alle domande, anche proposte "*in via riconvenzionale*", con cui una parte chieda la condanna dell'altra per responsabilità aggravata *ex* art. 96 c.p.c..

Con riferimento al quesito di cui al punto *sub* **a)**, questa Direzione generale, con nota prot. DAG n. 63597.U dell'8 aprile 2016, ha precisato che, "*non essendo ravvisabile alcuna dichiarazione di valore nella domanda di condanna della controparte al pagamento, in alternativa alla somma di denaro specificamente richiesta nelle conclusioni, della "maggior somma che verrà stabilita in corso di causa", e non potendo il cancelliere, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, effettuare alcuna valutazione circa la natura "sostanziale" o "di stile" della formula stessa (trattandosi di valutazione relativa alla qualificazione del petitum, istituzionalmente riservata al giudice adito), il contributo unificato debba necessariamente essere quantificato sulla base della (come detto unica) dichiarazione di valore formulata dalla parte stessa*".

Per quanto concerne, invece, il quesito di cui al punto sub **b)**, si è ivi affermato che, "*non essendo la domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. qualificabile come domanda riconvenzionale (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 3, T.U. 115/2002) – non derivando la sua ammissibilità in giudizio né dalla sussistenza del citato nesso di dipendenza "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", né dalla sua tempestiva formulazione negli atti introduttivi del giudizio – e non incidendo la sua proposizione sul valore della causa (ai fini della valutazione di cui all'art. 15, comma 2, T.U. cit.), il cancelliere non sia tenuto a richiedere alla parte che l'abbia proposta il versamento dei contributo unificato*". Anche in tali ipotesi, tuttavia, il cancelliere non può prescindere da un raffronto tra la predetta dichiarazione di valore e le conclusioni dell'atto in modo da verificare eventuali incongruenze ed evitare possibili danni erariali.

Per quanto riguarda infine la richiesta di "*valutare l'opportunità di promuovere iniziative volte a consentire il pagamento del contributo unificato con ... pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23*", si rappresenta che tale proposta è già all'esame della competente articolazione ministeriale.

Roma, 26 novembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati